

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE RELATIVO AL TRIENNIO
2025-2027 PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO
12 MAGGIO 1995, N.195.**

Art. 1
Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 200,90 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi	Stipendi annui lordi
		mensili lorde	(12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	67,72	30.235,45
Tenente	148,00	66,60	29.733,20
Sottotenente	136,75	61,53	27.473,08
Primo Luogotenente	148,00	66,60	29.733,20
Luogotenente	143,50	64,58	28.829,15
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	63,00	28.126,00
Primo Maresciallo	137,50	61,88	27.623,75
Maresciallo capo	133,50	60,07	26.820,15
Maresciallo ordinario	131,00	58,95	26.317,90
Maresciallo	124,75	56,13	25.062,28
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	58,95	26.317,90
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	56,59	25.263,18
Sergente Maggiore Capo	124,25	55,91	24.961,83
Sergente Maggiore	121,50	54,67	24.409,35
Sergente	116,75	52,54	23.455,08
Graduato Aiutante	121,50	54,67	24.409,35
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	52,65	23.505,30
Primo Graduato	116,50	52,42	23.404,85
Graduato Capo	112,00	50,40	22.500,80
Graduato Scelto	108,50	48,82	21.797,65
Graduato	105,25	47,36	21.144,73

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 205,40 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
			(12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	124,16	30.912,70
Tenente	148,00	122,10	30.399,20
Sottotenente	136,75	112,81	28.088,45
Primo Luogotenente	148,00	122,10	30.399,20
Luogotenente	143,50	118,39	29.474,90
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	115,50	28.756,00
Primo Maresciallo	137,50	113,44	28.242,50
Maresciallo capo	133,50	110,14	27.420,90
Maresciallo ordinario	131,00	108,07	26.907,40
Maresciallo	124,75	102,91	25.623,65
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	108,07	26.907,40
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	103,74	25.829,05
Sergente Maggiore Capo	124,25	102,51	25.520,95
Sergente Maggiore	121,50	100,24	24.956,10
Sergente	116,75	96,32	23.980,45
Graduato Aiutante	121,50	100,24	24.956,10
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	96,52	24.031,80
Primo Graduato	116,50	96,11	23.929,10
Graduato Capo	112,00	92,40	23.004,80
Graduato Scelto	108,50	89,51	22.285,90
Graduato	105,25	86,83	21.618,35

3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 207,51 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi	Stipendi annui lordi
		mensili lorde	(12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	150,62	31.230,26
Tenente	148,00	148,12	30.711,48
Sottotenente	136,75	136,86	28.376,99
Primo Luogotenente	148,00	148,12	30.711,48
Luogotenente	143,50	143,62	29.777,69
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	140,12	29.051,40
Primo Maresciallo	137,50	137,62	28.532,63
Maresciallo capo	133,50	133,61	27.702,59
Maresciallo ordinario	131,00	131,11	27.183,81
Maresciallo	124,75	124,85	25.886,87
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	131,11	27.183,81
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	125,85	26.094,38
Sergente Maggiore Capo	124,25	124,35	25.783,12
Sergente Maggiore	121,50	121,60	25.212,47
Sergente	116,75	116,85	24.226,79
Graduato Aiutante	121,50	121,60	25.212,47
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	117,09	24.278,67
Primo Graduato	116,50	116,60	24.174,92
Graduato Capo	112,00	112,09	23.241,12
Graduato Scelto	108,50	108,59	22.514,84
Graduato	105,25	105,34	21.840,43

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione ove corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52, e 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4
Importo aggiuntivo pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Capitano	12,38	424,91
Tenente	12,27	421,18
Sottotenente	11,85	406,82
Primo Luogotenente	12,81	439,81
Luogotenente	12,54	430,40
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	12,11	415,77
Primo Maresciallo	12,11	415,77
Maresciallo capo	11,82	405,81
Maresciallo ordinario	11,61	398,54
Maresciallo	11,41	391,69
Sergente Maggiore Aiutante	11,80	405,14
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	11,57	397,08
Sergente Maggiore Capo	11,57	397,08
Sergente Maggiore	11,32	388,56
Sergente	11,15	382,65
Graduato Aiutante	11,40	391,39
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	11,20	384,67
Primo Graduato	11,20	384,67
Graduato Capo	11,15	382,65
Graduato Scelto	11,11	381,39
Graduato	11,06	379,60

2. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Capitano	50,86	463,39
Tenente	50,42	459,33
Sottotenente	48,70	443,67
Primo Luogotenente	52,65	479,65
Luogotenente	51,52	469,38
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	49,77	453,43
Primo Maresciallo	49,77	453,43
Maresciallo capo	48,58	442,57
Maresciallo ordinario	47,71	434,64
Maresciallo	46,89	427,17
Sergente Maggiore Aiutante	48,50	441,84
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	47,53	433,04
Sergente Maggiore Capo	47,53	433,04
Sergente Maggiore	46,51	423,75
Sergente	45,81	417,31
Graduato Aiutante	46,85	426,84
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	46,05	419,52
Primo Graduato	46,05	419,52
Graduato Capo	45,81	417,31
Graduato Scelto	45,66	415,94
Graduato	45,44	413,98

Art. 5

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate di euro 2.658.794;
2. Per l'anno 2026 le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate di euro 3.648.740.
3. A decorrere dall'anno 2027 le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate di euro 10.655.483.
4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni, sono assegnati gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2027 per l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze armate.
5. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametro	Lavoro straordinario feriale	Lavoro straordinario festivo o notturno	Lavoro straordinario festivo notturno
Capitano	150,50	17,68	20,00	23,07
Tenente	148,00	17,39	19,67	22,70
Sottotenente	136,75	16,06	18,17	20,96
Primo Luogotenente	148,00	17,39	19,67	22,70
Luogotenente	143,50	16,85	19,06	21,99
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	16,45	18,61	21,47
Primo Maresciallo	137,50	16,15	18,27	21,08
Maresciallo capo	133,50	15,68	17,74	20,46
Maresciallo ordinario	131,00	15,39	17,41	20,09
Maresciallo	124,75	14,65	16,57	19,11
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	15,39	17,41	20,09
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	14,77	16,71	19,28
Sergente Maggiore Capo	124,25	14,60	16,51	19,05
Sergente Maggiore	121,50	14,28	16,15	18,63
Sergente	116,75	13,71	15,51	17,90
Graduato Aiutante	121,50	14,28	16,15	18,63
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	13,74	15,54	17,93
Primo Graduato	116,50	13,68	15,47	17,85
Graduato Capo	112,00	13,16	14,89	17,18
Graduato Scelto	108,50	12,74	14,41	16,62
Graduato	105,25	12,37	13,99	16,14

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2026 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametro	Lavoro straordinario feriale	Lavoro straordinario festivo o notturno	Lavoro straordinario festivo notturno
Capitano	150,50	18,07	20,44	23,58
Tenente	148,00	17,77	20,10	23,19
Sottotenente	136,75	16,42	18,57	21,42
Primo Luogotenente	148,00	17,77	20,10	23,19
Luogotenente	143,50	17,24	19,50	22,50
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	16,81	19,01	21,93
Primo Maresciallo	137,50	16,51	18,67	21,54
Maresciallo capo	133,50	16,03	18,13	20,91
Maresciallo ordinario	131,00	15,73	17,79	20,52
Maresciallo	124,75	14,98	16,94	19,55
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	15,73	17,79	20,52
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	15,10	17,09	19,71
Sergente Maggiore Capo	124,25	14,92	16,88	19,47
Sergente Maggiore	121,50	14,59	16,50	19,04
Sergente	116,75	14,02	15,86	18,30
Graduato Aiutante	121,50	14,59	16,50	19,04
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	14,05	15,89	18,33
Primo Graduato	116,50	13,99	15,83	18,26
Graduato Capo	112,00	13,45	15,21	17,55
Graduato Scelto	108,50	13,03	14,75	17,01
Graduato	105,25	12,64	14,30	16,50

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametro	Lavoro straordinario feriale	Lavoro straordinario festivo o notturno	Lavoro straordinario festivo notturno
Capitano	150,50	18,26	20,65	23,82
Tenente	148,00	17,95	20,30	23,42
Sottotenente	136,75	16,59	18,76	21,65
Primo Luogotenente	148,00	17,95	20,30	23,42
Luogotenente	143,50	17,41	19,69	22,71
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	16,98	19,21	22,16
Primo Maresciallo	137,50	16,68	18,87	21,77
Maresciallo capo	133,50	16,20	18,32	21,14
Maresciallo ordinario	131,00	15,89	17,97	20,73
Maresciallo	124,75	15,13	17,11	19,74
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	15,89	17,97	20,73
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	15,26	17,26	19,91
Sergente Maggiore Capo	124,25	15,07	17,05	19,67
Sergente Maggiore	121,50	14,74	16,67	19,23
Sergente	116,75	14,17	16,03	18,50
Graduato Aiutante	121,50	14,74	16,67	19,23
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	14,20	16,06	18,53
Primo Graduato	116,50	14,13	15,98	18,44
Graduato Capo	112,00	13,59	15,37	17,73
Graduato Scelto	108,50	13,17	14,90	17,19
Graduato	105,25	12,77	14,45	16,67

*Art. 7
Tutela della genitorialità*

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, il comma 3 è sostituito dal seguente: *«Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi i seguenti periodi di licenza straordinaria:*

a) il giorno della nascita del figlio, un giorno computabile nel limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394;

b) entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni non computabili nel limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394».

Art. 8

Licenza straordinaria per congedo parentale

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *«1. Al personale con figli minori di quattordici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:*
 - a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di quattordici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;*
 - b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.»*;
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente: *«4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di dieci giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.»*.

Art. 9
Diritto allo studio

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo:
 - a) il periodo annuale di 150 ore di cui all'articolo 78, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, si riferisce all'arco temporale intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
 - b) i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento delle località in cui sono attivati corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi universitari o corsi post-universitari e per il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore anche laddove siano attivati analoghi corsi nella sede di servizio, in ragione di sei ore per giorno impiegato, senza alcuna correlazione con l'orario di servizio previsto nei giorni stessi e con il tempo necessario per il raggiungimento della località.

Art. 10
Permessi brevi

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018 n. 40, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il militare è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i sessanta giorni successivi, secondo le disposizioni del Comandante di Corpo, o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, si procede alla corrispondente decurtazione di tali ore da quelle di lavoro straordinario eventualmente prestato, o, in subordine, alla proporzionale decurtazione della retribuzione.».

Art. 11

Licenza straordinaria per donazione di organi

1. Al militare donatore di organi è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, nei limiti ivi previsti, per i giorni in cui si deve sottoporre ad accertamenti ovvero altri interventi sanitari certificati come necessari e connessi al prelievo.
2. La licenza straordinaria di cui al comma 1 è concessa a condizione che gli accertamenti ovvero gli interventi sanitari siano prescritti dal centro trapianti o dai servizi a esso collegati ed eseguiti presso le strutture del servizio sanitario nazionale o da esso accreditate.

Art. 12
Trattamento alimentare gratuito

1. Al militare in servizio di missione di durata inferiore alle otto ore, che matura il titolo alla fruizione del trattamento alimentare gratuito, ma che per la natura del servizio è impossibilitato alla fruizione presso apposite strutture dell'Amministrazione è riconosciuto il buono pasto in sostituzione del trattamento in natura maturato.